

**GARA D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CENTRO PER LA FAMIGLIA
PER I COMUNI DEL PLUS 21
ANNO 2011
C.I.G.: 16757833E0**

Scadenza presentazione offerte: 04.05.2011 ore 12,00

Apertura offerte: 05.05.2011 ore 10,30

Quesito 1:

Come previsto dall' Avviso Pubblico Centro per la Famiglia - art. 16 si chiedono informazioni (scritte) in merito all'art 11 del Capitolato (pagina 7) che richiama le aziende all'obbligo del rispetto delle procedure art. 37 del CCNL...in sintesi l'articolo assicura la continuità dei rapporti di lavoro in essere presso tutti i Comuni del PLUS..

QUINDI DOMANDA

- 1) dobbiamo tener presente l'art. 37 e quindi assumere il personale uscente in caso di aggiudicazione?
- 2) se si come procediamo alla compilazione degli allegati C (requisiti minimi del personale)?

Risposta:

Si precisa che, nonostante l' art. 11 del capitolato di gara faccia riferimento all'art. 37 del CCN delle cooperative sociali, non sussiste un obbligo di assorbimento del personale dei Comuni del PLUS21 dal momento che il servizio in oggetto non è attivo sul territorio ma trattasi di servizio di nuova costituzione.

19.04.2011

Quesito 2:

In base all'art. 11 lettera c) denominato OFFERTA ECONOMICA dell'AVVISO PUBBLICO, la cooperativa deve redigere l'offerta economica indicando il ribasso unico sull'importo a base d'asta al netto dell'IVA e nell'offerta devono essere indicati i costi relativi alla sicurezza A PENA D'ESCLUSIONE, ma nell'art. 4 dell'Avviso Pubblico l'importo a base di gara è di € 466.320,00 IVA esclusa con oneri per la sicurezza pari a € 0,00.

DOMANDA:

- 1) SI CALCOLA IL RIBASSO UNICO SULL'IMPORTO A BASE D'ASTA E SI SPECIFICA CHE I COSTI PER LA SICUREZZA SONO PARI A € 0,00 ?

Risposta:

Con riferimento al quesito formulato da codesta spett.le cooperativa si precisa che i costi della sicurezza citati dall'avviso di gara sono di due tipi, così come previsto dal codice dei contratti pubblici. Si rimanda, a tal proposito, alla determinazione n.3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture la quale precisa che:

- la stazione appaltante deve stimare ed indicare nei bandi di gara i costi della sicurezza necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze;
- la stima di tali costi dovrà essere congrua, analitica per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente;

- in assenza di interferenze si ritiene comunque necessario indicare nella documentazione di gara (bandi, inviti e richieste di offerta) che l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. In tal modo, infatti, si rende noto che la valutazione dell'eventuale esistenza di interferenze è stata comunque effettuata, anche se solo per escluderne l'esistenza.

Inoltre, tali costi:

- devono essere tenuti distinti dall'importo a base d'asta;
- non sono soggetti a ribasso;
- in fase di verifica dell'anomalia non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante.

L'appaltatore deve invece indicare nell'offerta i costi della sicurezza specifici afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla propria impresa; la stazione appaltante dovrà valutare, anche in quei casi in cui non si procede alla verifica delle offerte anomale, la congruità dei costi indicati rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura.

22.04.2011

Quesito 3:

Con riferimento all'esperienza minima richiesta alle diverse figure professionali che costituiscono le equipe interdisciplinari si richiede se la specifica riportata nell'art. 7 del capitolato ("...un anno nell'ambito dell'abuso e maltrattamento", "...un anno nella mediazione familiare", "...un anno nella consulenza familiare", "...un anno sulle tematiche del bullismo e del disagio") risulta comunque soddisfatta se l'esperienza è svolta nell'ambito dei servizi simili citati nell'avviso di gara al punto c) Capacità tecnica e professionale: "...Per servizi simili sono da intendersi i seguenti: servizi di mediazione e consulenza familiare, servizi educativi territoriali per minori e famiglie....."

Risposta:

Si precisa che l'esperienza in "servizi simili", come specificati nell'avviso di gara al paragrafo 8, punto c), fa riferimento esclusivamente alla qualificazione della ditta per l'ammissione alla procedura di gara. I requisiti professionali richiesti nell'art. 7 del capitolato per i singoli operatori sono invece specifici e non soddisfabili attraverso esperienza maturata in servizi simili.

Per quanto riguarda le aree "abuso e maltrattamento", "bullismo e disagio", "adozione e affido", si ribadisce che il requisito di qualificazione professionale può essere soddisfatto con il possesso di specifica formazione e/o con esperienza almeno annuale e che tale esperienza dovrà essere riferita a progetti, servizi e interventi specificamente mirati.

28.04.2011